Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0112(COD)

3.10.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione
(COM(2023)0227 – C9-0135/2023 – 2023/0112(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Luděk Niedermayer

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione
(COM(2023)0227 – C9-0135/2023 – 2023/0112(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0227),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0135/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023[2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

[1] GU C 307 del 31.8.2023. pag. 19.
[2] GU C 349 del 29.9.2023. pag. 161.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La presente direttiva ha l'obiettivo di tutelare meglio il denaro dei contribuenti e istituire nuovi meccanismi sistemici per affrontare le situazioni di potenziale insolvenza di alcuni istituti finanziari non contemplate dal quadro di risoluzione esistente. Tale quadro mira a ridurre l'onere economico per la società diminuendo i costi complessivi associati ai fallimenti bancari. L'introduzione di un nuovo quadro dovrebbe consentire di limitare notevolmente l'uso del denaro dei contribuenti, garantendo un impiego più frequente ed efficace del meccanismo di finanziamento della risoluzione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è introdurre un approccio aggiornato e una serie di strumenti che consentano alle autorità di gestire efficacemente il potenziale dissesto di alcune banche o di un gruppo di banche. Tale approccio dovrebbe promuovere la trasparenza e la prevedibilità, riducendo al minimo nel contempo le conseguenze economiche negative. Tale approccio è in linea con il principio generale del bail-in di cui alla direttiva 2014/59/UE e mantiene nel contempo la fattibilità pratica della gestione del dissesto delle banche di medie dimensioni.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale.	(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale ***in misura significativa***.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Se i quadri nazionali in materia di insolvenza e risoluzione conseguono efficacemente gli obiettivi del quadro in modo comparabile, sarebbe opportuno privilegiare l'opzione che riduce al minimo il rischio per i contribuenti e l'economia. Tale approccio garantisce una linea d'azione prudente e responsabile, conformemente all'obiettivo generale di salvaguardare sia gli interessi dei contribuenti sia la stabilità economica in senso più ampio.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi ***a quelli*** forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.	(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. ***Oltre a dipendere da una decisione ad hoc, la valutazione dell'interesse pubblico manca di trasparenza e ha conseguenze negative per la parità di condizioni nel mercato interno.*** Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi ***e che i finanziamenti*** forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri ***dovrebbero essere contemplati solo in circostanze straordinarie***.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il sostegno finanziario straordinario agli istituti finanziari dovrebbe essere concesso, se del caso, solo in circostanze eccezionali di natura sistemica o riconducibili a turbolenze economiche molto importanti, in quanto costituisce un onere significativo per le finanze pubbliche e perturba la parità di condizioni nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente ***e non soltanto nella stessa misura della risoluzione***.	(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente ***o ridurrebbe i rischi complessivi per l'economia***.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Nel decidere tra risoluzione e liquidazione, dovrebbe essere preferita l'opzione che comporta costi complessivi inferiori. Tale valutazione dovrebbe tenere conto di vari costi, compresi quelli relativi ai rimborsi degli SGD, come la

durata necessaria per il recupero delle attività e la perdita di reddito durante il processo. Nel caso in cui le opzioni di risoluzione e liquidazione presentino entrambe profili di costo simili, è opportuno privilegiare l'opzione che comporta meno rischi per l'economia, tenendo conto anche dell'impatto sulle finanze pubbliche e sulla stabilità dell'economia.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Oltre a migliorare l'accessibilità degli SGD e del fondo di risoluzione unico invece di ricorrere al sostegno pubblico, la modifica della gerarchia dei creditori e l'eliminazione della super-preferenza per gli SGD aprono la strada a soluzioni più efficaci dal punto di vista finanziario nella risoluzione degli enti finanziari. Ciò dovrebbe a sua volta ridurre i costi per i contribuenti e promuovere un uso efficiente dei diversi strumenti esistenti nell'ecosistema finanziario dell'Unione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di una preferenza generale per i depositanti secondo un approccio basato su ***un unico livello***, nel quale ***tutti i*** depositi ***abbiano*** un grado di	(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di una preferenza generale per i depositanti secondo un approccio basato su ***due livelli***, nel quale ***la maggior parte dei*** depositi ***abbia*** un grado

priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari***, senza alcuna differenziazione tra i vari tipi di depositi***. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Una preferenza generale per i depositanti contribuirà a rafforzare la fiducia dei depositanti e a prevenire ulteriormente il rischio di "corse agli sportelli". Una tutela rafforzata dei depositanti è inoltre allineata al ruolo centrale che i depositi svolgono nell'economia reale, dove costituiscono lo strumento principale per i risparmi e i pagamenti, e nell'attività bancaria, dove rappresentano un'importante fonte di finanziamenti e sono un fattore determinante per infondere fiducia nel sistema bancario, aspetto particolarmente pertinente in periodi di stress dei mercati. Inoltre una preferenza generale per i depositanti migliora la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità aumentando la loro capacità di soddisfare i requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e riducendo l'ammontare dei finanziamenti a carico di tali meccanismi, in quanto sottoponendo al bail-in debiti chirografari ordinari è minore il rischio di inosservanza del principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato". In particolare l'eliminazione dei depositi dalla classe di	***soppresso***

insolvenza costituita dai crediti chirografari ordinari aumenterebbe la possibilità di sottoporre al bail-in i rimanenti crediti chirografari ordinari riducendo al minimo il rischio di violazioni del suddetto principio. Riducendo la probabilità che i depositi siano svalutati o convertiti per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, la preferenza generale per i depositanti contribuirebbe a rendere più efficace e credibile lo strumento del bail-in e avrebbe per effetto di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto del quadro di risoluzione. La preferenza generale per i depositanti contribuirebbe anche alla credibilità delle strategie di cessione nel contesto della risoluzione, in quanto faciliterebbe l'inclusione dell'intero contratto di deposito tra le passività da cedere a un acquirente privato o a un ente-ponte, a vantaggio della relazione con il cliente e del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione. Infine la piena armonizzazione della gerarchia dei depositanti nell'ambito della procedura di insolvenza sarebbe vantaggiosa in un'ottica transfrontaliera e di parità di condizioni.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) La gerarchia dei depositi dovrebbe essere elaborata tenendo conto della varietà di tipi ed entità dei depositi e, in particolare, dovrebbe riconoscere l'importanza dei depositi utilizzati per le operazioni. La presente direttiva introduce un sistema a due livelli per la definizione del grado di priorità dei crediti, che riflette sia le considerazioni economiche

sia le condizioni preliminari necessarie per consentire, in determinati casi, la risoluzione sostenuta dagli SGD.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Un approccio che preveda un unico livello di priorità dei depositi nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza contribuisce a proteggere tutti i depositi in maniera più efficiente e meno onerosa. Per quanto riguarda i depositi protetti, tale approccio facilita il finanziamento, da parte dell'SGD, di misure diverse dal rimborso dei depositi protetti, che possono essere più efficaci e meno destabilizzanti nel tutelare l'accesso ai fondi depositati, in quanto non determinano l'interruzione dell'accesso ai conti bancari e ai servizi di pagamento. Per quanto riguarda i depositi non protetti, tale approccio ne facilita la protezione ove necessario per mantenere la stabilità finanziaria e la fiducia dei depositanti. Infine, introducendo la flessibilità nell'uso di tali meccanismi di tutela dei depositanti, che sono potenzialmente meno onerosi, tale approccio riduce al minimo il fabbisogno immediato di erogazioni degli SGD che sono chiamati a ricostituire tali fondi, garantendo in tal modo la possibilità di preservare meglio i mezzi finanziari disponibili di tali sistemi nell'eventualità di altre crisi e riducendo l'onere a carico del settore bancario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) Il sistema di definizione della priorità a due livelli, come risulta dalle modifiche contenute nella presente direttiva relative all'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, garantisce che i depositi esclusi dall'ambito di copertura a norma della direttiva 2014/49/UE, nonché taluni depositi di soggetti giuridici che superano un determinato periodo di scadenza di 12 mesi, godano di un livello di priorità superiore rispetto ai creditori chirografari ordinari ma inferiore ai depositi non esclusi dalla direttiva 2014/49/UE, ai depositi di PMI e soggetti giuridici con scadenza inferiore a 12 mesi, nonché ai crediti dell'SGD surrogati ai depositi protetti. Tale approccio a più livelli è concepito per fornire una protezione rafforzata a un'ampia gamma di depositanti, in modo da rispecchiare le caratteristiche uniche dei loro depositi e aprire nel contempo la possibilità di risoluzione alle entità che non rientrano nel quadro attuale.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se	(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se

rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE***, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresi il valore temporale del denaro e i ritardi nel recupero dei fondi nelle procedure di insolvenza***. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;";	(35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o ***a livello*** regionale ***in misura significativa*** a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;";

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non intervengano cambiamenti ai sensi del primo comma entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti possono, in via eccezionale, derogare all'obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi.	Qualora non intervengano cambiamenti ai sensi del primo comma entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti possono, in via eccezionale, derogare all'obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi. ***Tale deroga non è concessa per più di due periodi consecutivi di 12 mesi.***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti inviano al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio significativo che si verifichi una o più delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Tale notifica contiene:	Le autorità competenti inviano al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio significativo che si verifichi una o più delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d)***, anche dopo aver preso in considerazione misure capaci di prevenire il dissesto dell'ente o dell'entità***. Tale notifica contiene:

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione alle autorità competenti.	Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ***il rischio che un processo prolungato faccia aumentare i costi complessivi per i clienti e l'economia,*** la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto

tale valutazione alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare*** gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;";	d) tutelare i depositanti e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;";

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tenuto conto della tempistica, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;	(b) tenuto conto della tempistica, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto ***o il probabile rischio di dissesto*** dell'ente in tempi ragionevoli;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente tali obiettivi. ***Se i quadri nazionali in materia di insolvenza e risoluzione conseguono gli obiettivi del quadro in modo analogo, è privilegiata l'opzione che riduce al minimo il rischio per i contribuenti.***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Indipendentemente dall'esito della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, un'azione di risoluzione è sempre considerata di interesse pubblico qualora l'obiettivo della risoluzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), potrebbe essere a rischio.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"5 bis. L'ABE contribuisce a monitorare e promuovere l'applicazione efficace e coerente della valutazione dell'interesse pubblico di cui al paragrafo 5.
	Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], l'ABE presenta una relazione sull'ambito di applicazione e sull'applicazione del paragrafo 5 in tutta l'Unione. Tale relazione è condivisa con la Commissione al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 5 e il loro impatto sulla parità di condizioni.
	Sulla base dei risultati della revisione, possono essere elaborate proposte o orientamenti al fine di migliorare l'efficienza del mercato e creare condizioni di parità tra gli Stati membri."

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando, al fine di rimediare a una ***grave*** perturbazione dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:	(a) quando, al fine di rimediare a una perturbazione ***su larghissima scala*** dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria***, qualora essa sia compromessa negativamente da eventi sistemici su larga scala***, il sostegno finanziario pubblico straordinario si

concretizza in una delle forme seguenti:

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32 ter della presente direttiva, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.	(d) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario ***in risposta a una minaccia sistemica su larga scala, effettiva o potenziale, alla stabilità finanziaria,*** assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32 ter della presente direttiva, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza***, i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari***:	1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:

Or. en

Motivazione

An integral part of a newly proposed system for handling failing banks is a modification of an existing super preference of Deposit Guarantee Scheme (DGS) claims. Without this change, the DGS would be used predominantly in its traditional 'pay off' role and the proposed mechanism would likely go unused. Striking a balance in the change in the hierarchy of claims within the new framework should make sure some parts of uncovered deposits are treated pari passu with DGS claims. This adjustment is fundamental to the feasibility and effectiveness of the proposal, ensuring that it aligns with the objectives of financial stability, protection of taxpayers money, fair burden sharing and responsible governance.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i depositi;	***(a) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:***

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – lettera a – punti i e ii

Testo in vigore	*Emendamento*
i) ***la parte dei*** depositi ***ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di*** copertura ***previsto dall'articolo 6*** della direttiva 2014/49/UE;	i) ***i*** depositi ***esclusi dalla*** copertura ***a norma dell'articolo 5*** della direttiva 2014/49/UE; ***e***
ii) i depositi ***che si configurerebbero come depositi ammissibili eseguiti da persone fisiche,*** microimprese***,*** piccole e medie imprese ***se non fossero effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti***	ii) i depositi ***di soggetti giuridici che non sono*** microimprese ***o*** piccole e medie imprese***, la cui scadenza è superiore a 12 mesi***;

stabiliti all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i depositi effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;	***(b) i depositi diversi da quelli di cui alla lettera a) e i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza hanno lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto a quello previsto alla lettera a).***

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.	***soppresso***

Or. en